REGOLAMENTO (CEE) N. 2432/93 DELLA COMMISSIONE

del 1º settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1961/93 e che porta a 300 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1961/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2336/93 (3), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese; che con una comunicazione in data 26 agosto 1993 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 300 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1961/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1961/93 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 t di granturco da esportare verso qualsiasi paese delle zone I, III b), VIII a), verso Cuba e verso l'Ungheria.
- Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 300 000 t di granturco figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1961/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. GU n. L 196 del 31. 7. 1993, pag. 76. GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 1// dei 21. /. 1773, pag. 13 (5) GU n. L 213 del 24. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	20 000
Bordeaux	40 000
Clermont-Ferrand	5 000
Dijon	25 000
Châlons-sur-Marne	20 000
Lyon	40 000
lancy	5 000
lantes	25 000
Orléans	60 000
Paris	15 000
Poitiers	25 000
oulouse	20 000 *